



COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

“ I.U.C.”

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30.09.2014

INDICE GENERALE

- CAPITOLO 1

Disciplina generale

(Imposta Unica Comunale)

“I.U.C.”

- CAPITOLO 2

Regolamento componente

(Imposta Municipale Propria)

“I.M.U.”

- CAPITOLO 3

Regolamento componente

(Tributo sui servizi indivisibili)

“ TASI ”

- CAPITOLO 4

Regolamento componente

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

“ TARI ”

Sommario

| | |
|---|----|
| CAPITOLO 1 | 6 |
| Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale) | 6 |
| Art. 1 Disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” | 6 |
| Art. 2 Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell’Imposta Unica Comunale “IUC”... | 6 |
| Art. 3 Dichiarazioni..... | 7 |
| Art. 4 Strumenti di versamento | 8 |
| Art. 5 Scadenze e termini di versamento..... | 8 |
| Art.6 Modalità di versamento..... | 9 |
| Art. 7 Riscossione | 9 |
| Art. 8 Riscossione coattiva | 10 |
| Art. 9 Funzionario Responsabile del Tributo..... | 10 |
| Art. 10 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI..... | 11 |
| Art. 11 SANZIONI ED INTERESSI | 12 |
| Art. 12 Rimborsi | 13 |
| Art. 13 Importi Minimi | 14 |
| Art. 14 Dilazioni di pagamento ed ulteriori rateizzazioni | 14 |
| Art. 15 Trattamento dei dati personali | 14 |
| Art. 16 Norme di rinvio | 15 |
| Art. 17 Entrata in vigore e norme finali | 15 |
| CAPITOLO 2 | 16 |
| Regolamento componente “IMU” (Imposta Municipale Propria)..... | 16 |
| Art. 18 Oggetto | 16 |
| Art. 19 Presupposto d’imposta | 16 |
| Art. 20 Definizione di fabbricato..... | 16 |
| Art.21 Definizione area fabbricabile | 17 |
| Art. 22 Definizione di terreno agricolo | 18 |
| Art.23 Definizione di abitazione principale e di pertinenze..... | 19 |
| Art. 24 Detrazioni..... | 20 |
| Art. 25 Soggetti passivi..... | 20 |
| Art.26 Soggetto attivo..... | 21 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 27 Base imponibile dei fabbricati e dei terreni..... | 21 |
| Art.28 Base imponibile delle aree fabbricabili..... | 23 |
| Art. 29 Riduzioni per i terreni agricoli..... | 24 |
| Art.30 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni..... | 25 |
| Art. 31 Assimilazione all’abitazione principale | 25 |
| Art. 32 Esenzioni | 26 |
| Art. 33 Quota riservata allo Stato | 28 |
| Art.34 Versamenti..... | 28 |
| CAPITOLO 3..... | 30 |
| Regolamento componente “TASI” (Tributo sui servizi indivisibili) | 30 |
| Art. 35 Presupposto e finalità | 30 |
| Art. 36 Soggetti passivi..... | 30 |
| Art. 37 Immobili soggetti al tributo | 31 |
| Art.38 Periodi di applicazione del tributo | 32 |
| Art. 39 Determinazione della base imponibile | 33 |
| Art. 40 Aliquote del tributo..... | 33 |
| Art. 41 Servizi indivisibili e relativi costi..... | 34 |
| Art. 42 Versamento del tributo..... | 34 |
| CAPITOLO 4..... | 36 |
| Regolamento componente “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) | 36 |
| Art. 43 Oggetto del Regolamento..... | 36 |
| Art.44 Gestione e classificazione dei rifiuti..... | 36 |
| Art.45 Rifiuti assimilati agli urbani | 38 |
| Art. 46 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti | 38 |
| Art. 47 Soggetto attivo..... | 39 |
| Art. 48 Presupposto per l’applicazione del tributo..... | 39 |
| Art. 49 Soggetti passivi..... | 40 |
| Art. 50 Esclusione dal tributo..... | 41 |
| Art. 51 Esclusione dall’obbligo di conferimento al pubblico servizio | 42 |
| Art. 52 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio | 42 |
| Art. 53 Superficie degli immobili..... | 44 |
| Art. 54 Costo di gestione..... | 45 |

| | |
|---|----|
| Art. 56 Articolazione della tariffa | 46 |
| Art. 57 Periodi di applicazione del tributo | 47 |
| Art. 58 Tariffa per le utenze domestiche | 47 |
| Art. 59 Occupanti le utenze domestiche..... | 48 |
| Art. 60 Tariffa per le utenze non domestiche | 49 |
| Art. 61 Classificazione delle utenze non domestiche | 50 |
| Art. 62 Tributo giornaliero | 51 |
| Art. 63 Tributo provinciale..... | 52 |
| Art. 64 Riduzioni per le utenze domestiche..... | 52 |
| Art. 65 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive | 53 |
| Art. 66 Riduzioni per il recupero | 53 |
| Art. 67 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio | 54 |
| Art. 68 Cumulo di riduzioni | 55 |
| Art. 69 Obbligo di dichiarazione..... | 55 |
| Art. 70 Contenuto e presentazione della dichiarazione | 56 |
| Art. 71 Riscossione | 59 |
| Art. 72. Disposizioni transitorie..... | 59 |
| Art. 73 Disposizioni per l'anno 2014 e 2015 | 60 |

Allegati: Tabelle A – B – B1

CAPITOLO 1

Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

Art. 1 Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C."

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta unica comunale (I.U.C.), istituita dall'art.1, comma 682, della L.147/2013, che comprende:
 - a. **IMU**
 - b. **TASI**
 - c. **TARI**

Art. 2 Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'Imposta Unica Comunale "IUC"

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a) **le aliquote dell'IMU:** che possono essere differenziate in ragione della categoria catastale, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
 - b) **le aliquote della TASI:** in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
 - c) **le tariffe della TARI:** in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Le suddette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 3 Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo è, invece, stabilita una tempistica diversa per la TARI.

Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune per la componente TARI, e su modello ministeriale per le componenti IMU e TASI, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni per IMU e TASI ed entro 60 gg. per la TARI. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15/11/1993, n° 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Ai fini della dichiarazione relativa all'IMU, restano fermi gli immobili ed i valori dichiarati o accertati per le annualità precedenti qualora compatibili.

6. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R o mezzo fax, allegando fotocopia del documento di identità, o tramite posta elettronica o pec. La denuncia si intende consegnata all'atto di ricevimento da parte del comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data di

invio/ricevimento nel caso d'invio a mezzo fax, dalla data di trasmissione di posta elettronica o pec.

Art. 4 Strumenti di versamento

- 1.** Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, qualora attivato dall'Ente, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
- 2.** Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, qualora attivati dall'Ente. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economie e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte di soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 3.** Il versamento dell'IMU è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, secondo le disposizione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 09/07/1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale, qualora attivato dall'Ente, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

Art. 5 Scadenze e termini di versamento

- 1.** Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI; Le scadenze e termini di versamento TARI sono stabilite, in dettaglio all'art. 71 comma 1 Capitolo 4 del presente regolamento.
- 2.** Il versamento della TASI è effettuato ordinariamente nei termini individuati dall'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, pertanto i soggetti passivi effettuano il

versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il sedici dicembre.

3. Per il primo anno di applicazione della TASI (anno 2014) le scadenze e termini di versamento tengono conto anche delle ulteriori disposizioni di dettaglio contenute all'art. 42 Capitolo 3 del presente regolamento.
4. Il versamento dell'IMU è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il sedici giugno e la seconda il sedici dicembre.
5. È consentito il pagamento della TARI, della TASI e dell'IMU in unica soluzione entro il sedici giugno di ciascun anno.

Art.6 Modalità di versamento

1. Il comune provvede, di norma, all'invio dei modelli preventivamente compilati per il versamento della TARI.
2. Il versamento dell'IMU è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, con l'applicazione dell'aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.
3. Il versamento della TASI nel 2014 è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, in caso d'impiego di modello F 24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 7 Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal comune per tutte le sue componenti IMU-TASI-TARI e tenuto conto della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Art. 8 Riscossione coattiva

1. Ai sensi del comma 163, art. 1, legge 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento. Le somme accertate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione sono riscosse coattivamente mediante:
 - a) Il combinato disposto dai decreti del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602 e del 28/01/1988 n. 43 (ruolo);
 - b) Sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14/04/1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti d'importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 13/04/1999, n. 112, e successive modificazioni.
3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) ai sensi del comma 163, art. 1, legge 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva dei tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportato al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

Art. 9 Funzionario Responsabile del Tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assorbimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 10 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

A tal fine può:

- a) Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esecuzione di spese e diritti;
 - c) Accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
 - d) Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento di dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - Delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - Delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - Dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- Dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - Di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività dell'accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 5. L'avviso d'accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
 6. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 11 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU – TASI – TARI, risultanti dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU – TASI – TARI, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione della IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU - TASI – TARI, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'art. 9, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 ad euro 500.
5. Le sanzioni sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC e con riferimento alle sue singole componenti IMU – TASI – TARI si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 161 a 170, della legge 27/12/2006, n. 296.
7. Gli interessi di mora, di rateizzazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passate in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 12 Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 13 Importi Minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 14 Dilazioni di pagamento ed ulteriori rateizzazioni

1. Nel caso di accertamento, attività di esclusiva competenza comunale, su richiesta del contribuente, maggiorato dagli interessi, potranno essere concesse le seguenti rateizzazioni:
 - Fino a € 600,00 un massimo di 3 rate mensili
 - Da € 601,00 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili
 - Da € 3.001,00 a € 12.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - Da 12.001,00 a € 50.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili

La rateizzazione di importi superiori ad € 8.000,00 o superiori alle 12 rate mensili sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che copre l'importo totale comprensivo degli interessi. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 16 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 17 Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'1/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art.1, comma 704, della L. 147/2013 e soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art.14, comma 13, del decreto legislativo 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

CAPITOLO 2

Regolamento componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)

Art. 18 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione, nel Comune di Pantelleria, dell'imposta municipale propria "sperimentale" (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27/12/2013 n° 147 (legge di stabilità) e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014, e delle altre normative applicabili all'imposta.

Art. 19 Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di qualunque immobile, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 20 Definizione di fabbricato

1. Per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che

ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

Art.21 Definizione area fabbricabile

1. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune.
2. Il dirigente/responsabile dell'ufficio urbanistica comunale, su richiesta del contribuente attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi devono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.
4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e completa possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
5. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'agevolazione è riconosciuta anche in capo all'imprenditore agricolo costituito in forma societaria, essendo ai sensi dell'articolo 1,

comma 3, del Decreto Legislativo n. 99/2004, espressamente riconosciuta la qualifica di “imprenditore agricolo professionale” anche alle società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole. Ai fini del riconoscimento alla società della qualità di imprenditore agricolo professionale (IAP), è necessario:

- nelle società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica medesima;
 - nelle società cooperative ovvero di capitali, che vi sia almeno un amministratore (che sia al contempo anche socio, nel caso delle cooperative) in possesso di detta qualifica.
6. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione si applica a tutti i comproprietari.

Art. 22 Definizione di terreno agricolo

1. Per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ed ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi compresa le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definita dalla legge.
2. Sono esenti dall’imposta, a decorrere dall’anno 2014, i terreni agricoli ricadenti nei Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’interno, ai sensi del comma 5 – bis art. 4 del Dl n° 16/2012 e smi, con diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del

Decreto legislativo 29/03/2004, n° 99, iscritti nella previdenza agricola e gli altri sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT). Sono altresì esenti dall'IMU i terreni a immutabile destinazione agro- silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e in usocapibile che, in base al predetto decreto, non ricadono in zone montane o di collina.

Art.23 Definizione di abitazione principale e di pertinenze

1. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano** abitualmente e **risiedono** anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, a scelta del contribuente, mentre l'altro sarà comunque considerato come una seconda casa.
2. Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali **C2, C6 e C7** nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale. Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato. Le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono, ovviamente, assoggettate all'aliquota ordinaria. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2 - C/6 - C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2,C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

Art. 24 Detrazioni

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare è destinata ad abitazione principale. Nel caso in cui l'abitazione sia adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi, la detrazione spetta ad ognuno di essi, in egual misura e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24/07/77, n° 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n° 201. Si evidenzia che tali immobili, per i quali non vi era l'obbligo del versamento dell'imposta nell'anno 2013, tornano regolarmente ad essere soggetti al tributo dal 2014, fatta salva l'ipotesi in cui le abitazioni assegnate non rientrano nella tipologia degli "alloggi sociali", esenti a decorrere dall'01/01/2014. La detrazione non compete più alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

Art. 25 Soggetti passivi

I soggetti passivi dell'imposta sono :

- a) il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza

familiare, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze. Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi. Il soggetto passivo dell'imposta è quindi il coniuge superstite, sul 100% dell'immobile e delle pertinenze.

- b) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- c) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- d) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione.
- e) Per i beni immobili sui quali sono costituiti i diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 06/09/2005, n° 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Art.26 Soggetto attivo

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il comune in cui insiste, interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto legge 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dall' 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art.13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sui rispettivi territori.

Art. 27 Base imponibile dei fabbricati e dei terreni

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, determinata ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n° 214.

2. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

| Moltiplicatori | Categorie Catastali |
|---|---|
| 160 | A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 |
| 80 | A/10 |
| 160 | C/2-C/6-C/7 |
| 140 | C/3 C/4 C/5 |
| 140 | da B/1 a B/8 |
| 60 per il 2012 65 dal 1 gennaio 2013 | D/1 - D/2 - D/3 - D/4 - D/6 - D/7 - D/8 - D/9 - D/10 |
| 80 | D/5 |
| 55 | C/1 |

3. Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.lgs. n. 504/92, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il

quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i **terreni agricoli nonché per quelli non coltivati** il valore è ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a **135**. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai **coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, **a decorrere dal 1° gennaio 2014 pari a 75**.

5. La base imponibile è ridotta del **50 per cento**:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale onere, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

Art.28 Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi similari caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 20, lettere c), d) ed e), della legge Regionale n. 71/1978, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e

comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

3. La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 gg dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'albo pretorio del comune per i successivi 30 gg; In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su aree edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
4. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
5. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto dalla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Urbanistica Comunale ed approvato dalla Giunta Municipale.
6. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.
7. Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale al momento dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, e pertanto dal 1° gennaio 2012, siano esse in edificate o parzialmente edificate, l'imposta si applica dalla data della sua istituzione.
8. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta si applica dall'01/gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
9. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

Art. 29 Riduzioni per i terreni agricoli

I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e

con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Art.30 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del decreto legge 06/12/2011, n. 201 e dell'art. 1 comma 380, lettera g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del decreto legge 06/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Art. 31 Assimilazione all'abitazione principale

Sono soggette all'aliquota ridotta per abitazione principale e alla detrazione:

- a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in uso a terzi;
- b) A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato;
- c) Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del D.Lgs. 19/03/2000, n. 139, dal Personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica,
- e) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- f) Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.146 del 24/06/2008.

Art. 32 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie destinate dall'art. 9, comma 8, del D.lgs. n. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art.7, comma 1, lett. b),c), d),e),f),h),i) del

D.Lgs. n.504/92, come di seguito riportate:

- b)** i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c)** i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29.09.1973, n.601, e successive modificazioni;
 - d)** i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e)** i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11.02.1929 e reso esecutivo con Legge 27.05.1929, n. 810;
 - f)** i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h)** i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 27/12/1977, n.984;
 - Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'Interno, sono individuati i Comuni nei quali, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla presente lettera h), del comma 1 dell'art.7 del D.Lgs. 30/12/1992 n.504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. 29/3/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri.
 - Ai terreni a immutabile destinazione agro- silvo –pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU;
 - i)** gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lett.c) del Test unico dell'imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n.917, e s.m., e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lett. a), della legge 20/05/1985, n. 222.
- 3.** Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994, n. 133,

ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

4. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'art.13 del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n.214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. n.201/2011.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate.

Art. 33 Quota riservata allo Stato

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art.1, comma 3 lett.f) della Legge 24/12/2012, n.228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art.13, comma 6, del D.L. 6/12/2011,N.201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai suddetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento di riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art.34 Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è

protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune e allo stato per le quote di rispettiva competenza in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguagli sulla prima rata versata. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. I versamenti si considerano regolarmente eseguiti se effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi degli altri contitolari nei cui confronti è stato effettuato il versamento e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

CAPITOLO 3

Regolamento componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)

Art. 35 Presupposto e finalità

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo art. 48 del presente regolamento.

Art. 36 Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al successivo art. 40. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal

possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 37 Immobili soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente assieme al suo nucleo familiare. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni

anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimora e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità di edificazione effettive determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art.1, comma 3, del decreto legge 06/03/2014, n.16.

Art.38 Periodi di applicazione del tributo

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Art. 39 Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

Art. 40 Aliquote del tributo

1. L'aliquota di base del tributo è dell'1 per mille .
2. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'art.57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
3. La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.9, comma 3 bis, del decreto legge 30/12/1993, n.507, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n.133, non può superare ogni anno l'1 per mille.
5. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Art. 41 Servizi indivisibili e relativi costi

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal comune quali:
 - a) Servizio di polizia locale;
 - b) Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c) Servizio di illuminazione pubblica;
 - d) Servizi di protezione civile;
 - e) Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;

Art. 42 Versamento del tributo

1. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dell'art. 9 comma 3 del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23; Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
2. È consentito il pagamento della TASI in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n.360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Per il solo anno 2014, il versamento della TASI verrà effettuato in autoliquidazione in un'unica soluzione il 16 dicembre sulla base delle deliberazioni di approvazione delle

aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n.360/1998.

5. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
6. La TASI è versata direttamente al comune, mediante modello di pagamento unificato mod. F24.
7. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della l. 147/2013.
8. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1 della legge n. 296/2006. L'arrotondamento nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo

CAPITOLO 4

Regolamento componente “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Art. 43 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art.1, commi dal 639 al 704 della Legge n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art.1 della citata Legge n.147 del 27/12/2013 e s.m.i.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.44 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art.45 Rifiuti assimilati agli urbani

1. Per l'identificazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della **TARI**, si fa espresso rimando alle disposizioni contenute nella deliberazione consiliare n.86 del 22/07/1998.

Art. 46 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 47 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 48 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto **della TARI** è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie

a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 49 Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 50 Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- h) le superfici coperte di altezza inferiore o uguale a 150 centimetri;
- i) i locali destinati al culto;

j) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

k) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 51 Esclusione dall'obbligo di conferimento al pubblico servizio

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 50.

Art. 52 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

| ATTIVITA' | % DI ABBATTIMENTO |
|-------------------------|-------------------|
| AUTOCARROZZERIE | 40% |
| OFFICINE | 40% |
| ELETTRAUTI | 40% |
| DISTRIBUTORI CARBURANTI | 30% |
| MACELLERIE | 20% |
| LAVANDERIE E TINTORIE | 10% |
| VERNICIATURE | 40% |
| GALVANOTECNICI | 10% |
| LABORATORI FOTOGRAFICI | 10% |
| TIPOGRAFIE | 50% |
| VETRAI | 40% |
| FABBRI | 40% |

| | |
|--------------------|-----|
| MARMISTI E LAPIDEI | 40% |
| CERAMISTI | 40% |

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) di cui al dpr n.158/99, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze e a fornire idonea documentazione.

Art. 53 Superficie degli immobili

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art.14 del Decreto Legge 6/12/2011, n.201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n.507.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno a quello di emanazione di un apposito provvedimento dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art.1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n.147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, N.138.

3. Per la costruzione tipica pantasca denominata "dammuso" è facoltà del contribuente richiedere l'applicazione del tributo con riferimento alla superficie calpestabile. L'esercizio di tale facoltà dovrà essere effettuata mediante la produzione, entro il 31 gennaio dell'anno a partire dal quale viene richiesta, di apposita istanza corredata di idonea documentazione atta a dimostrare l'effettiva superficie calpestabile e che l'immobile rientri nell'ambito della costruzione tipica denominata "dammuso".

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali e una superficie forfettaria pari a tre mq per colonnina di erogazione.

Art. 54 Costo di gestione

1. La componente TARI, fatte salve specifiche deroghe eventualmente previste dalla legge, deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi di cui all'art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.147, e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani in tempo utile per l'adozione del provvedimento di determinazione delle tariffe, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 55 Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art.1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art.193 del D.Lgs.n.267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. Se nessuna delibera è adottata, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 56 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27/04/1999, n.158, come integrato dal presente Regolamento, ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione , in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 57 Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta o dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 3, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 58 Tariffa per le utenze domestiche

1. Per "utenza domestica" s'intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, essa è data dalla quota fissa unitaria, (corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze medesime), moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente **Ka** in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza. (**Allegato Tabella B**)

- 3. La quota variabile** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, essa si ottiene come prodotto della quota variabile unitaria (corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dall'utenze domestiche ed il numero totale delle utenze medesime in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare), moltiplicata per il costo unitario (corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze medesime), per un coefficiente **Kb**, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza. (**Allegato Tabella B**)
- 4.** I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 59 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Sono esclusi dal nucleo familiare i membri domiciliati altrove per motivi di studio, spetta a questi dimostrare il possesso dei requisiti ed è ad insindacabile giudizio dell'Ente accettarle. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle

persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 4 unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte dal numero di occupanti dichiarato dall'utente nella comunicazione di cui all'art.31. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume come numero degli occupanti quello forfettario di 4 unità.

5. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche.

6. Se l'occupazione è effettuata al fine di svolgere un'attività economica si considera utenza non domestica.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 60 Tariffa per le utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'**Allegato A** del presente Regolamento.

2. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, essa è data dal prodotto della

quota fissa unitaria (corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze), per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione **Kc** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (**Allegato Tabella B1**) .

2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, essa è data dal prodotto del costo unitario (corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze medesime), per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione **Kd** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (**Allegato Tabella B1**) .
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 61 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per i quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 62 Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 63 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 64 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20% .
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20 %.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 65 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La tariffa è ridotta del 50% per le aree scoperte ove insistono strutture amovibili (tende, gazebi, cannizzati) ad uso stagionale od ad un uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare, di pertinenza ad attività economiche di ristorazione e/o somministrazione a cui è stata rilasciata un'autorizzazione annuale, a condizione che:
 - le strutture amovibili vengano mantenute per l'intero anno;
 - che nel periodo di non utilizzo economico le aree vengano destinate ad uso pubblico per la fruizione da parte dei cittadini e da parte del comune per proprie attività.

La predetta riduzione compete a richiesta dell'interessato e decorrere da tale richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 66 Riduzioni per il recupero

1. La tariffa è ridotta del 15% per le utenze non domestiche che procedono ad un pretrattamento volumetrico , selettivo e qualitativo dei rifiuti che agevoli lo smaltimento ed il recupero da parte della società affidataria del servizio, accertato ed attestato dal competente Ufficio di Igiene Ambientale. Tale riduzione compete a richiesta dell'interessato e decorre da tale richiesta. Annualmente, l'ufficio tributi predispone un elenco delle ditte che hanno fatto tale richiesta per l'attestazione , da parte della società incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti, dell'esatta attività di recupero effettuata dalle stesse. La mancata

attestazione dell'attività di pretrattamento farà decadere la fruizione di tale riduzione. Tale riduzione verrà soppressa all'attivazione del servizio di raccolta mediante il sistema di porta a porta.

2. Possono essere, inoltre, previste annualmente, in occasione della deliberazione che determina le tariffe, riduzioni del tributo a fronte del raggiungimento di obiettivi predeterminati, in relazione anche a specifici progetti individuati di volta in volta dall'Amministrazione finalizzati all'implementazione della raccolta differenziata, anche mirati a singole categorie di contribuenti.

Le riduzioni opereranno mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 67 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:
 - Del 10% per le utenze poste ad una distanza compresa fra i 600 e i 1200 metri dal più vicino punto di conferimento;
 - Del 20% per le utenze poste ad una distanza oltre i 1200 metri dal più vicino punto di conferimento.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 70 e verrà soppressa all'attivazione del servizio di raccolta mediante il sistema di porta a porta.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa in caso di protratto mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 68 Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
2. Per evitare che la cumulabilità delle riduzioni renda esiguo ed antieconomico il tributo da riscuotere viene fissato il limite massimo di riduzione delle tariffe, che non potrà superare la percentuale del 50 per cento.

Art. 69 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni / riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 70 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro i sessanta giorni successivi al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'eventuale diverso indirizzo presso quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - d) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, comodato, ecc...) e i dati relativi al proprietario;
 - e) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nell'indirizzo e numero civico (utenze plurime);
 - f) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - g) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - h) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;

- i) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - j) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - k) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - l) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'eventuale diverso indirizzo presso quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - d) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc...) e i dati del proprietario dell'immobile;
 - e) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - f) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nell'indirizzo e numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nell'indirizzo e numero civico (utenze plurime);
 - g) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - h) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - i) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - j) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
5. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

7. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili precedentemente indicati e sia fatta in forma scritta, firmata ed accompagnata da copia del documento di identità.
8. Il Comune rilascia ricevuta della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta elettronica certificata si considera presentata nel giorno specificato dalla ricevuta di avvenuta consegna, nel caso di trasmissione via posta ordinaria, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax nel giorno del suo ricevimento.
9. I soggetti passivi del tributo che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della TARSU e della TARES sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione.
10. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere al presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si è verificato il decesso.
12. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.
13. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 71 Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate, scadenti il giorno sedici dei mesi di aprile, ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il sedici del mese di giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art.1, della L. 296/2006.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamenti interbancari, qualora attivati dall'Ente.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
4. Se la data per la formazione del bilancio è prorogata da norma di legge, la Giunta Municipale può modificare i mesi di scadenza della riscossione della TARI.

Art. 72. Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARSU e della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 73 Disposizioni per l'anno 2014 e 2015

1. Per l'anno 2014 il tributo deve essere pagato in due rate scadenti entro il sedici novembre 2014 ed il sedici gennaio 2015.
2. Per l'anno 2014 e 2015 il Comune di Pantelleria, in ottemperanza del comma 652 della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazione, in alternativa ai criteri di cui al comma 651, in ossequio della direttiva 2008/98/CE del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, determina le tariffe su base quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti. Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa di rifiuti.

TABELLA A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

| Utenze non domestiche | |
|------------------------------|--|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| | Cinematografi e teatri |
| 2 | |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 5 | Stabilimenti balneari |
| 6 | Esposizioni, autosaloni |
| 7 | Alberghi con ristorante, Agriturismo con ristorazione |
| 8 | Alberghi senza ristorante, Agriturismo senza ristorazione, Case vacanze, Residence Turistici, e altre strutture turistiche ricettive |
| 9 | Case di cura e riposo |
| 1 | Ospedali |
| 1 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| 1 | Banche ed istituti di credito |
| 1 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
| 1 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 1 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, |
| 1 | Banchi di mercato beni durevoli |
| 1 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
| 1 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 1 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 2 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 2 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 2 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 2 | Mense, birrerie, amburgherie |
| 2 | Bar, caffè, pasticceria |
| 2 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 2 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 2 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 2 | Ipermercati di generi misti |
| 2 | Banchi di mercato genere alimentari |
| 3 | Discoteche, night club |

Tabella B Utenze domestiche

Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (Sud Italia)

| Pers. | Descrizione | Coeff. Ka | Coeff. Kb | |
|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----|
| | | | Min. | Max |
| 1 | Componente nucleo familiare | 0,81 | 0,6 | 1 |
| 2 | Componenti nucleo familiare | 0,94 | 1,4 | 1,8 |
| 3 | Componenti nucleo familiare | 1,02 | 1,8 | 2,3 |
| 4 | Componenti nucleo familiare | 1,09 | 2,2 | 3 |
| 5 | Componenti nucleo familiare | 1,10 | 2,9 | 3,6 |
| 6 | Componenti nucleo familiare | 1,06 | 3,4 | 4,1 |

Tabella B1 Utenze non domestiche**Elenco delle categorie e dei coefficienti Kc e Kd (Sud Italia)**

| Cat. | Descrizione | Coeff. Kc | | Coeff. Kd | |
|------|---|-----------|-------|-----------|-------|
| | | Min. | Max | Min. | Max |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto | 0,45 | 0,63 | 4,00 | 5,50 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,33 | 0,47 | 2,90 | 4,12 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,36 | 0,44 | 3,20 | 3,90 |
| 4 | Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi | 0,63 | 0,74 | 5,53 | 6,55 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,35 | 0,59 | 3,10 | 5,20 |
| 6 | Esposizione e autosaloni | 0,34 | 0,57 | 3,03 | 5,04 |
| 7 | Alberghi con ristorante, Agriturismo con ristorazione | 1,01 | 1,41 | 8,92 | 12,45 |
| 8 | Alberghi senza ristorante, Agriturismo senza ristorazione, Case vacanze, Residence Turistici, e altre | 0,85 | 1,08 | 7,50 | 9,50 |
| 9 | Case di cura e di riposo | 0,90 | 1,09 | 7,90 | 9,62 |
| 1 | Ospedali | 0,86 | 1,43 | 7,55 | 12,60 |
| 1 | Uffici, agenzie, studi professionali | 0,90 | 1,17 | 7,90 | 10,30 |
| 1 | Banche ed istituti di credito | 0,48 | 0,79 | 4,20 | 6,93 |
| 1 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 0,85 | 1,13 | 7,50 | 9,90 |
| 1 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,01 | 1,50 | 8,88 | 13,22 |
| 1 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,56 | 0,91 | 4,90 | 8,00 |
| 1 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,19 | 1,67 | 10,45 | 14,69 |
| 1 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere | 1,19 | 1,50 | 10,45 | 13,21 |
| 1 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,77 | 1,04 | 6,80 | 9,11 |
| 1 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,91 | 1,38 | 8,02 | 12,10 |
| 2 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,33 | 0,94 | 2,90 | 8,25 |
| 2 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,45 | 0,92 | 4,00 | 8,11 |
| 2 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub | 3,40 | 10,28 | 29,93 | 90,50 |
| 2 | Mense, birrerie, amburgherie | 2,55 | 6,33 | 22,40 | 55,70 |
| 2 | Bar, caffè, pasticceria | 2,56 | 7,36 | 22,50 | 64,76 |
| 2 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,56 | 2,44 | 13,70 | 21,50 |
| 2 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,56 | 2,45 | 13,77 | 21,55 |
| 2 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 4,42 | 11,24 | 38,93 | 98,90 |
| 2 | Ipermercati di generi misti | 1,65 | 2,73 | 14,53 | 23,98 |
| 2 | Banchi di mercato generi alimentari | 3,35 | 8,24 | 29,50 | 72,55 |
| 3 | Discoteche, night club e sale giochi | 0,77 | 1,91 | 6,80 | 16,80 |

